



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Basciano (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Dott.ssa Chiara GRASSI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Basciano (di 2.369 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi ConTe e LimeFit:

- in data 6 dicembre 2022, protocollo n. 4788;
- in data 9 dicembre 2022, protocollo n. 4904.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati, inoltre, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifici il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure

correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) – è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazioni n. 197/2020/PRSE, n. 161/2021/PRSE e n. 331/2022/PRSE rispettivamente i rendiconti relativi agli esercizi dal 2015 al 2018, all'esercizio 2019 ed all'esercizio 2020.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; inoltre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo 2021.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	105.199,33	27.437,02	132.636,35
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	110.387,63	0,00	110.387,63
Risorse vincolate nel bilancio	2.000,00	0,00	2.000,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-7.188,30	27.437,02	20.248,72
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	20.055,89	0,00	20.055,89
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-27.244,19	27.437,02	192,83

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente nella componente O1 grazie al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4).

Si segnala l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti pari ad euro 46.223,38, riferito alla parte vincolata dell'esercizio 2020.

Premesso ciò, l'Ente ottiene un equilibrio generale in tutte le sue componenti W1, W2 e W3.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda, comunque, una costante verifica in chiave prospettica dell'equilibrio generale dell'Ente.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione è considerato "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Di seguito si riportano le tabelle relative al risultato di amministrazione ed alla sua composizione.

Tabella n. 2 – Risultato di amministrazione.

Voci	2021		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			291.571,79
Riscossioni	580.525,69	5.336.113,94	5.916.639,63
Pagamenti	1.471.090,68	4.549.613,55	6.020.704,23
saldo di cassa al 31/12			187.507,19
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo cassa al 31/12			187.507,19
Residui attivi	2.849.156,72	3.140.378,27	5.989.534,99
Residui passivi	1.914.829,74	3.826.881,09	5.741.710,83
FPV spesa corrente			42.748,19
FPV spesa in conto capitale			0,00
Risultato amministrazione al 31/12			392.583,16

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 3 – Composizione del risultato di amministrazione

Voci	2021
Risultato di amministrazione	392.583,16
Fondo crediti di dubbia esigibilità	181.292,84
Fondo contenzioso	111.000,00
Altri vincoli	2.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Avanzo di amministrazione	98.290,32

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Al risultato di amministrazione 2021 concorre un volume di residui attivi leggermente superiore a quello dei residui passivi (rispettivamente euro 5.989.534,99 ed euro 5.741.710,83).

I residui attivi risultano in aumento rispetto all'annualità 2020 (pari ad euro 3.437.743,70) e contribuisce ad un risultato di amministrazione 2021, in aumento rispetto al precedente (rispettivamente pari ad euro 392.583,16 ed euro 208.952,70).

Tale andamento trova spiegazione, principalmente, nell'aumento del valore del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" e del Titolo 6 "Accensione prestiti".

Si rileva, altresì, un aumento dei residui attivi del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria". In generale si raccomanda, pertanto, un puntuale e costante monitoraggio dei residui attivi mantenuti in bilancio, al fine di proporre un risultato di amministrazione che sia veritiero ed attendibile.

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 42.748,19 per ciò che concerne le spese correnti (inerente alle voci "incarichi legali" per euro 9.532,81 e "altro" per euro 33.215,38).

5.1. L'Ente chiude l'esercizio 2021 con un avanzo pari ad euro 98.290,32, in aumento rispetto al 2020 (euro zero).

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato l'intera somma del FCDE (euro 181.292,84) una somma pari al 12,23 per cento dei residui mantenuti (euro 1.482.373,21 di cui euro 684.759,77 relativi alla competenza ed euro 797.613,44 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati".

L'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2021, ha verificato: "la corretta quantificazione del FCDE, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i".

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale capacità di riscossione, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 3,03 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 9,36 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 62,81 per cento e al 66,82 per cento. Per quanto riguarda la riscossione dei residui si evidenzia un valore pari al 24,52 per cento per il Titolo 1 ed all' 1,28 per cento per il Titolo 3.

I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 32,35 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, il 60,02 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2021).

Dalle informazioni desunte in maniera congiunta dalla relazione e dal questionario al rendiconto esaminato, emerge la mancata compilazione delle tabelle inerenti al recupero dell'evasione tributaria relativa ai tributi IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI.

Constatando tale carenza, si invita l'Organo di revisione ad una più puntuale e corretta redazione della documentazione di propria competenza.

La Sezione, tenuto conto della limitata attività di recupero nell'anno 2021 e dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la conseguente sospensione *ex lege* dei termini, raccomanda di attuare un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio.

5.3. Relativamente al Fondo contenzioso si osserva un accantonamento pari ad euro 111.000,00; nella relazione, l'Organo di revisione ha attestato di aver verificato la congruità di tale accantonamento per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Secondo il richiamato principio contabile: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi*

alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Si osserva, altresì, come l'Ente non abbia accantonato risorse, nel risultato di amministrazione 2021, al fondo garanzia debiti commerciali. Al riguardo, su specifica richiesta, è stata trasmessa copia della deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 19 marzo 2021 di previsione dell'accantonamento al medesimo fondo per un importo pari ad euro 35.789,42, calcolato sulla base degli indicatori di tempestività e ritardo dei pagamenti nell'anno 2020.

Si desume, pertanto, che la previsione dell'accantonamento al fondo in questione non ha poi trovato seguito nell'elaborazione del rendiconto 2021. Si evidenzia, tuttavia, da un'estrazione dati BDAP, che tale accantonamento è presente nel rendiconto 2022 per un importo pari ad euro 60.819,30.

Si raccomanda, in ogni caso, una maggiore attenzione nella predisposizione dei documenti contabili, in quanto l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati è funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile.

A tal fine, si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di verificare puntualmente la valorizzazione dei suddetti fondi, soprattutto in fase di rendiconto, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

Si sottolinea, infine, che, dalle fonti questionario e Relazione dell'organo di revisione, risulta costituito un ulteriore accantonamento per euro 2.000 quale fondo per indennità di fine mandato del Sindaco: tale registrazione non compare nella banca dati BDAP che presenta, invece, un vincolo di bilancio di pari importo alla voce "altri vincoli".

5.4 Con riferimento alla certificazione delle spese sostenute di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020, per l'emergenza pandemica da Covid - 19, risulta che l'Ente non abbia vincolato, nel risultato di amministrazione, alcun importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese.

L'Organo di revisione, nella propria relazione, comunica che l'Ente ha applicato l'intero avanzo vincolato, relativo a somme attribuite nel 2020 e non utilizzate, per euro 38.103,38.

In merito alla certificazione relativa all'anno 2022, si sollecita l'Ente a prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta un fondo di cassa pari ad euro 187.507,19, in diminuzione rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2020 (euro 291.571,79). Si rileva che nel questionario non è stata

redatta la parte relativa alla cassa vincolata e si invita, nuovamente, l'Organo di revisione a compilare debita con precisione ed attenzione la documentazione di propria competenza.

Al riguardo, l'Ente, su specifica richiesta di questa Sezione di controllo, ha fornito il valore relativo alla cassa vincolata che risulta pari ad euro 241.437,66, come per l'esercizio 2020.

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità e non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività che risulta avere un valore pari a 50 giorni.

Si segnala il mancato inserimento del dato nella Banca dati amministrazioni pubbliche - BDAP.

L'Ente presenta un lieve peggioramento rispetto al valore del 2020 (42 giorni), allineandosi, comunque, al limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ma non ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si raccomanda, comunque, lo sviluppo di un progressivo miglioramento delle azioni che hanno garantito, solo parzialmente, la tempestività di pagamento dei fornitori dell'Ente e si osserva che l'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di legge oltre a rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse - viceversa obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali - da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, pari ad euro 815.372,17 ed il numero di imprese creditrici, pari a 103, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Organismi partecipati

7. Il Comune ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio n. 38 del 5 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Di seguito, la situazione delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Tabella n. 4 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
Montagne Teramane Ambiente s.p.a.	2,11% diretta

TE.AM. Teramo Ambiente s.p.a.	2% indiretta tramite Montagne Teramane Ambiente s.p.a.
Ruzzo Reti s.p.a.	2,27% diretta
Innovazione s.p.a. - in liquidazione	1,00% diretta
Asmel consortile soc.cons. a r.l.	0,055% diretta

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 5 dicembre 2022.

Le società oggetto di partecipazione diretta svolgono attività nei seguenti settori: Montagne Teramane Ambiente s.p.a. per lo “smaltimento rifiuti solidi urbani”, Ruzzo Reti s.p.a. per la “gestione del servizio idrico integrato”, Innovazione s.p.a. per la “gestione di servizi pubblici atti a produrre attività rivolte a realizzare lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali”, Asmel consortile soc. cons. a r.l. in qualità di centrale di committenza.

7.1. L’Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha indicato che “non ricorre la fattispecie”, mentre, nella relazione redatta dal precedente Organo di revisione viene dichiarato che sono stati verificati i debiti e crediti verso gli organismi partecipati mediante la documentazione messa a disposizione dall’Ente e che il Comune stesso ha trasmesso la relativa nota alle società partecipate. In questo caso, è evidente la discrasia tra i due documenti compilati da differenti Organi di revisione: si raccomanda, quindi, la massima puntualità ed univocità nelle attestazioni di competenza.

L’Ente ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con le società partecipate, come indicato nel questionario 2021.

Ulteriori profili di esame

8. Il Comune ha attestato di non aver sostenuto spese di rappresentanza nell’esercizio 2021, ai sensi dall’articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall’analisi del sito istituzionale risulta essere stato approvato, con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 22 dicembre 2021, un apposito regolamento in materia, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, area atti generali.

8.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l’Ente ha rispettato i valori - limite previsti dalla vigente normativa.

8.2. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario relativo ai debiti fuori bilancio (prot. SC_ABR n. 3241 del 14 ottobre 2022), emerge che, nell’anno 2021, l’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

8.3. In merito alla spesa di personale ed in base a quanto riportato nella relazione dell’Organo di revisione, l’Ente ha rispettato i vincoli assunzionali.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

9. In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti relativi alla gestione di cassa dell'Ente comunale. A tal riguardo, è stato anche osservato che la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'analisi del ricorso all'anticipazione di tesoreria aiuta ad individuare l'eventuale adozione di provvedimenti correttivi (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020).

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 20 ottobre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- gli incassi totali del Comune aumentano da euro 5.916.639,62 del 2021 ad euro 6.542.067,80 del 2022. Si denota, in maniera più evidente, un incremento per le voci di cui alle macroaree: 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie" da euro 185.860,14 del 2021 ad euro 302.708,49 del 2022, 4.00.00.00.000 "Entrate in conto capitale" da euro 1.239.876,28 del 2021 ad euro 1.512.143,64 del 2022;
- i pagamenti aumentano da euro 6.020.704,23 del 2021 ad euro 6.360.214,86 del 2022. Si evince un incremento significativo della voce "Spese correnti" (macroarea 1.00.00.00.000, da euro 1.766.894,88 del 2021 ad euro 1.984.803,87 del 2022);
- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022 per un importo pari ad euro 1.811.867,28, quota interamente rimborsata nel corso dell'esercizio;
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, a seguito dell'incasso di reversale per euro 6.540.828,86 e al pagamento di mandati per euro 6.360.214,86 risulta pari ad euro 368.121,18;

Infine, l'Ente dovrà porre attenzione alla voce "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*", presente nel prospetto delle disponibilità liquide (seppur per un importo non elevato di euro 5.552,66) e trasferire sul conto di tesoreria, per la successiva contabilizzazione, tutti i movimenti risultanti dall'ordinaria gestione amministrativa.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad attuare azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività gestionale delle partecipate, soprattutto in relazione alla verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati stessi;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa ed alla corretta compilazione della documentazione amministrativa e contabile di propria competenza.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Basciano (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Il Relatore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO